



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed il relativo Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, recante “Regolamento concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l’articolo 59 che al comma 10 prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3 bis, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministero dell’Istruzione la disciplina della Commissione Nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;
- VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- VISTO il Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, con la legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l’articolo 20, recante “disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR”;
- VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73";
- VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2024, n. 214, recante "Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106";
- VISTO il D.D.G. 9 ottobre 2025 n. 2939, recante "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205";
- RICHIAMATI l'Allegato 2 del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, nonché il Decreto Dipartimentale 3 novembre 2025, n. 3287, relativi alle aggregazioni territoriali;
- CONSIDERATO che per la classe di concorso **A015 - DISCIPLINE SANITARIE** l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura e dell'approvazione delle graduatorie per le regioni **Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana ed Veneto**;
- VISTO l'allegato 1 del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, ove sono ripartiti i posti a bando per ogni regione e per ogni classe di concorso, indicando per la classe di concorso A015 - DISCIPLINE SANITARIE n. **5** posti per la Regione **Emilia-Romagna**, n. **1** posti per la Regione **Friuli-Venezia Giulia**, n. **2** posti per la Regione **Liguria**, n. **2** posti per la Regione **Piemonte**, n. **9** posti per la Regione **Toscana** e n. **11** posti per la Regione **Veneto**;
- VISTO il proprio decreto n. AOODRT034 del 22.01.2026, con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A015 - DISCIPLINE SANITARIE;
- VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
- VISTO l'art. 9, comma 1, del D.D.G. 9 ottobre 2025 n. 2939, secondo cui la graduatoria dei vincitori "è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali";
- TENUTO CONTO altresì, dell'art. 9, comma 2, del D.D.G. 9 ottobre 2025 n. 2939, secondo cui "la graduatoria di cui al comma 1 è integrata per un triennio, a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con l'inserimento dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate";
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

- VISTI gli art. 1014 e 678 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (c.d. Codice dell'ordinamento militare) e successive modificazioni, che prevedono la riserva di posti in favore dei volontari nelle assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, con particolare riferimento all'articolo 18, comma 4, come modificato con Decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, che prevede la riserva di posti in favore degli operatori volontari che hanno concluso, senza demerito, il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001;
- TENUTO CONTO che, ai fini della compilazione della graduatoria, deve computarsi ed applicarsi la riserva del 30% di cui all'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 26 ottobre 2023 n. 205 "solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione e tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro";
- TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di "preferenze" da applicarsi a parità di titoli e di merito fra più candidati, secondo l'ordine di preferenza dei titoli tassativamente dettato dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come sostituito dal D.P.R 16 giugno 2023, n. 82 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 9-bis del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;
- TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, e dall'Allegato B del bando di concorso in tema di percentuale di rappresentatività dei generi;
- RICHIAMATO l'art. 4, comma 6, del bando di concorso per cui *"I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale"*;
- VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- CONSIDERATO in particolare, l'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui *"Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali"*;
- RITENUTO NECESSARIO procedere ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.D.G. 2939/2025 all'approvazione delle graduatorie della classe di concorso A015 - DISCIPLINE SANITARIE per le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto;
- RITENUTO altresì, di dover disporre, in conformità dell'art. 59, comma 10 lett. d) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79), l'integrazione della graduatoria, testé specificata, con i candidati risultati idonei nella misura massima del 30% dei posti banditi per la classe di concorso A015 - DISCIPLINE SANITARIE;
- PRESO ATTO che nessun candidato per la regione Liguria ha superato tutte le prove previste dal D.D.G. n. 2939/2025;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

- PRESO ATTO** che per le regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto il numero di candidati, che hanno superato tutte le prove previste dal D.D.G. n. 2939/2025, è tale da non poter dar luogo all'integrazione della graduatoria;
- PRESO ATTO** che per la regione Friuli-Venezia Giulia il numero di posti banditi non è tale da poter determinare un'integrazione del 30 per cento dei posti;

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. n. 2939/2025 sono approvate le Graduatorie del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso **A015 - DISCIPLINE SANITARIE** per le Regioni: **Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Toscana ed Veneto**, redatte secondo quanto indicato in premessa. Le citate graduatorie sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante. Per la regione **Liguria** non sono presenti candidati in graduatoria.

Art. 2 - La graduatoria della regione **Toscana** è, altresì, **integrata**, a decorrere dalla pubblicazione della stessa, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, come da elenco allegato al presente decreto. Per le regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto negli elenchi dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, che integrerebbero le citate graduatorie, non sono presenti candidati.

Art. 3 - Le graduatorie e l'elenco dei candidati idonei nella misura del 30% sono trasmessi, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.D.G. 2939/2025, al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito e sono pubblicati nell'Albo e sul sito web istituzionale (<https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-toscana>) di questo Ufficio Scolastico Regionale, nonché sul Portale del Reclutamento (INPA).

Art. 4 - Le graduatorie, redatte ai sensi dell'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, sono altresì pubblicate in un'area ad accesso riservato ai partecipanti.

Art. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

II DIRETTORE GENERALE
Luciano Tagliaferri